

Codice DB1425

D.D. 8 ottobre 2012, n. 2459

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Comune di Viola (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Viola - localita' "Rocca Gasa" - Istanza n. 11578.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il Comune di Viola all'esecuzione degli interventi selvicolturali in comune di Viola - Lotto boschivo comunale denominato "Rocca Gasa" così come descritti nel progetto d'intervento rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie come indicata nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare e la rinnovazione;
- si dovranno rispettare le norme dettate dall'art. 21 (Taglio a scelta culturale) del Reg. for. 8/R/2011;
- le piante rilasciate dovranno garantire la copertura e la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno rotolamento di sassi e movimenti nevosi;
- le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e dovranno avere le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'articolo 52 del Reg. for. N. 8/R del 20/09/2011. I movimenti di terra dovranno determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri ed un'altezza media delle scarpate non superiore a 1 metro;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del reg. for. 8/R del 20/09/2011;
- i lavori dovranno concludersi entro due anni dalla data della presente Determinazione di autorizzazione;
- entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato, così come indicato all'articolo 6, comma 5, del Reg. for. n. 8/R/2011.

Per quanto non indicato nelle prescrizioni dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011.

Sarà cura del Direttore dei Lavori rispettare e far rispettare il progetto, le prescrizioni e le norme dettate dal Reg. for. n. 8/R/2011.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco